



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 27S-2019 a carico del Minore tesserato [REDACTED]

[REDACTED] (nato il [REDACTED])

relativo ai fatti accaduti il giorno 22 giugno 2019, durante lo svolgimento della Gara Giovanile "Memorial Livio Covi" presso il Dolomiti Golf Club di Sarnonico (TN);

* * *

Con rapporto informativo del 23 giugno 2019 il sig. [REDACTED], Arbitro Federale Regionale e Direttore di Torneo alla Gara Giovanile "Memorial Livio Covi", svoltasi il 22 giugno 2019 presso il Dolomiti Golf (TN), riferiva che prima della gara era stato concordato con il responsabile dell'Attività Giovanile del Trentino Alto Adige, [REDACTED] e con il suo collaboratore, [REDACTED], di segnare a campione il risultato di alcune buche di tutti i giocatori in gara.

Prima della premiazione, una quarantina di minuti dopo la consegna degli scores del flight in cui giocavano [REDACTED] e un altro giocatore (minore di anni 10, e quindi non imputabile) [REDACTED] riferivano che dal controllo effettuato era emerso che alla buca 7 entrambi i giocatori avevano segnato un punteggio errato, e che in particolare il punteggio segnato da [REDACTED] era stato di 6 colpi, mentre [REDACTED] aveva riscontrato essere stati eseguiti 7 colpi.

Convocato [REDACTED], veniva con lui eseguita la ricostruzione del gioco a quella buca ed egli si rendeva quindi conto di avere sbagliato il conteggio.

Nel rapporto si dava atto che la gara si era svolta sotto una pioggia battente, con soli 12° centigradi di temperatura, e che era stata riscontrata la buona fede dei due giocatori di quel flight che avevano segnato punteggi inferiori, anche perché in alcune buche ove la pioggia era stata più insistente era stata tardata l'annotazione del punteggio, con ciò rendendo più facile l'errore. 1.

In data 30.06.2019 veniva inviato al genitore esercente la patria potestà sul minore [REDACTED] e al Circolo di appartenenza dello stesso il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, previe descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito - consistente nella violazione colposa della Regola 3-3b, e indicazione dei limiti



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

edittali della potenziale sanzione (peraltro determinati solo per l'ipotesi dolosa), fissava la data (22 luglio 2019) nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica temporanea per il periodo di giorni 30 (trenta) che in tal caso sarebbe stata applicata.

Ai fini della libera determinazione del Giudice della ipotetica sanzione da irrogare in concreto per l'illecito per cui è imputazione, si erano tenuti in considerazione la natura colposa dell'infrazione, la giovane età, il franco comportamento del giocatore, che non ha tentato di difendere il punteggio segnato e nel confronto con l'osservatore ha subito riconosciuto l'errore commesso, l'assenza di precedenti dell'indagato e soprattutto le condizioni meteorologiche che certamente non hanno favorito la concentrazione sul gioco.

In data 1 luglio 2019 perveniva dal padre del minore, esercente la patria potestà sullo stesso, la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore [REDACTED] per l'illecito contestatogli, ritenuto sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia e che consentono l'applicazione della riduzione massima per la minore età prevista dall'art. 21, comma 2, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

al minore [REDACTED] (nato il [REDACTED] tessera n. [REDACTED]), la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per il periodo di giorni 30 (trenta)

Verona, 9 luglio 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella